

CAPITOLATO TECNICO

PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA' IN BANDA
LARGA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DELLA VALLE DI SUSÀ

Allegato 1

Elenco delle sedi da servire con connettività e trasporto dati in banda larga

Allegato 2

Descrizione dell'Infrastruttura messa a disposizione da ACSEL spa

Allegato 3

Servizio di connettività WiFi in modalità Hotspot

Art.1 – Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasmissione dati bidirezionale, basato su protocollo IP (Internet Protocol), con qualità del servizio garantita e gestibile, tra le Sedi della Pubblica Amministrazione elencate nell'Allegato 1 ed il Data Center di ACSEL spa.

Il Data Center di ACSEL spa è collocato presso il nodo metropolitano in Torino della piattaforma di rete del Consorzio Top-IX, situato nel data center di CSI Piemonte in Torino, Corso Unione Sovietica 216, e raggiungibile attraverso l'infrastruttura di rete di Internet Exchange del Consorzio Top-IX, di cui ACSEL spa è consorziato.

Per ciascuna Pubblica Amministrazione si prevede l'installazione di un hot-spot Wi-Fi pubblico all'aperto completo di portale di autenticazione unificato e descritto nell'Allegato 3.

Oltre al Data Center, ACSEL spa metterà a disposizione:

- ospitalità di apparati radio di rete, per tutta la durata del servizio, presso l'infrastruttura lungo l'autostrada A32 Torino – Bardonecchia realizzata in seno al progetto “Banda Larga – Val di Susa” con la partecipazione di Provincia di Torino, S.I.T.A.F. Spa, Ativa Spa e AEMNet Spa, e descritta nell'Allegato 2;
- interconnessione di livello 2 in tecnologia Ethernet con VLAN condivisa presso l'infrastruttura di rete di cui al punto precedente, e descritta nell'Allegato 2;
- connettività Internet per le utenze collegate.

La gestione e il corretto funzionamento del Data Center e di tale infrastruttura saranno a totale carico di ACSEL spa.

Art.2 – Descrizione della rete

Sono a carico dell'Appaltatore la realizzazione, la gestione e la manutenzione per 3 (tre) anni della rete, schematicamente rappresentata in Figura 1, e comprendente:

- i link di primo livello da almeno uno dei nodi di interconnessione dell'infrastruttura lungo l'autostrada A32 Torino – Bardonecchia e le sedi della Pubblica Amministrazione che dovranno essere servite;
- i link di secondo livello tra le sedi secondarie e quelle raggiunte dai link di primo livello;

- eventuali altri link non espressamente citati in Figura 1 e tutti gli apparati di rete (switch, router, firewall, etc.) per la realizzazione e la gestione dei collegamenti IP necessari sull'Infrastruttura di rete messa a disposizione lungo l'autostrada A32, al fine di interconnettere le Sedi di cui all'Allegato 1 e il Data Center di ACSEL spa;
- la fornitura e la gestione, con portale unificato, di hot-spot Wi-Fi pubblici esterni meglio dettagliati nell'Allegato 3 al presente Capitolato.

Tramite la rete sopracitata dovrà essere fornito un servizio per lo scambio di pacchetti IP su indirizzamento privato, gestita dall'Appaltatore, tra una qualsiasi Sede della pubblica amministrazione, compresa nell'Allegato 1, con qualità garantita e gestibile secondo le modalità riportate di seguito.


Il servizio non permette, se non espressamente richiesto dal Committente, lo scambio diretto di pacchetti IP tra le Sedi riportate nell'Allegato 1.

Per motivi di affidabilità, il punto di consegna di tutti i collegamenti verso le Sedi di cui all'Allegato 1 dovrà avvenire per mezzo di due router differenti dell'Appaltatore e consegna su due router differenti del Committente, con questi ultimi che potranno essere:

- collocati presso il Data Center di ACSEL spa;
- geograficamente distribuiti, presso i nodi sull'Infrastruttura di rete messa a disposizione lungo l'autostrada A32 o il data center ACSEL spa.

La capacità di ogni singolo circuito di consegna dovrà essere, in ogni momento, almeno pari (o superiore) alla somma delle “Bande Minime Garantite” dei circuiti di accesso delle sedi remote attivate su ciascun link.

Figura 1



Art.3 – Qualità del servizio

Il servizio dovrà essere in grado di assicurare una qualità minima tale da soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:

- la larghezza di banda garantita misurata tra il punto di consegna e la terminazione di ciascun collegamento, differenziata in funzione della *Sede* servita, dovrà rispettare i seguenti due differenti profili di velocità:

Profilo	Banda Download	Banda Upload
A	2 Mbps	2 Mbps
B	4 Mbps	4 Mbps

- La larghezza di banda nominale, misurata tra il punto di consegna e la terminazione di ciascun collegamento, dovrà risultare almeno il doppio della larghezza di banda garantita di cui al punto precedente.

Per tutti gli accessi l'Appaltatore dovrà garantire sulla rete almeno due tipologie di traffico (o code di priorità):

- una ad Alta Priorità (traffico real-time);

- una a Bassa Priorità.

Nel caso in cui l'Appaltatore disponga di più tipologie di traffico all'interno della propria rete, la mappatura con le richieste del presente capitolato dovrà essere preventivamente concordata con ACSEL spa.

Si richiede inoltre che l'Appaltatore metta in essere tutte quelle tecniche di prioritizzazione del traffico e di allocazione di banda (traffic shaping e bandwidth reservation) atte a garantire che il traffico ad Alta Priorità non risulti sensibile alla variazione di latenza della Rete e alle condizioni di Congestione del traffico.

I parametri di valutazione delle Prestazioni del servizio saranno:

- La latenza della rete (One Way e RTT):

La latenza di rete è definita come il tempo impiegato da un pacchetto IP per andare dalla rete locale del router di ACSEL spa alla rete locale del router periferico della sede della Pubblica Amministrazione (One Way) ed il ritorno (RTT).

I tempi di attraversamento (sia One Way che RTT) si intendono calcolati per pacchetti di 64 Byte inviati con una frequenza di 1 secondo.

- Tasso di Perdita dei pacchetti :

Il tasso di perdita è definito come la percentuale di pacchetti persi nella trasmissione tra il router presente in ACESL spa ed il router nella sede remota della Pubblica Amministrazione.

- Jitter :

Il Jitter viene definito come differenza tra il massimo ed il minimo valore di latenza di rete (OW) misurati.

Per ogni accesso è richiesto il rispetto dei valori massimi, indicati nella tabella 3.1, di latenza, tasso di perdita e jitter, sempre riferiti a pacchetti IP di dimensioni pari a 64 byte.

È facoltà di ACSEL spa effettuare in qualsiasi momento misurazioni e test, atti a verificare il rispetto da parte dell'Appaltatore dei parametri di QoS e banda richiesti.

Nel caso in cui il mancato rispetto dei valori di seguito indicati comporti l'impossibilità da parte di qualsiasi sede remota della Pubblica Amministrazione o del Data Center di ACSEL spa di erogare i servizi/applicazioni sulla rete, tutte le sedi remote interessate verranno considerate guaste (art. 4 Disponibilità del servizio - SLA)

Tabella 3.1

Tipo di Traffico	Latenza di Rete (One Way/RTT)	Tasso di Perdita dei pacchetti	Jitter
Alta Priorità	< 75ms/ < 150ms	< 0,25%	< 30msec
Bassa Priorità (Best Effort)	< 150ms/ < 250ms	< 1,0%	< 100msec

Art.4 – Disponibilità del servizio (SLA)

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I guasti sulla rete dovranno essere presi in carico entro le 8 (otto) ore lavorative successive alla comparsa dell'anomalia.

Il guasto dovrà necessariamente essere risolto e la situazione ripristinata entro 24 ore (ventiquattro) dalla presa in carico.

Per risoluzione del guasto/disservizio si intende il ripristino di tutte le funzionalità verificabili di accesso e servizio che risultavano funzionanti al momento dell'apertura del guasto/disservizio e comunque regolarmente funzionanti durante la normale erogazione del servizio.

Per la gestione dei guasti l'Appaltatore dovrà dimostrare di disporre di un sistema di ticketing per il tracciamento degli interventi, sia web based che telefonico, con numero gratuito per le segnalazioni, attivo 7 giorni su 7 per almeno 12 ore giornaliere.

L'Appaltatore dovrà fornire mensilmente ad ACSEL spa il report degli interventi effettuati con descrizione dell'anomalia, i tempi di intervento e le soluzioni adottate.

L'Appaltatore dovrà consentire ad ACSEL spa, l'accesso ad un sistema di monitoraggio dal quale si potranno ricavare i parametri di prestazione di Qualità del Servizio di cui all'art.3 della rete (latenza o RTT, perdita di pacchetti, Jitter, etc.) oggetto degli SLA del presente Capitolato.

Il medesimo strumento (o un altro equivalente) dovrà essere in grado di fornire, su richiesta di ACSEL spa, statistiche giornaliere, mensili, annuali relative all'occupazione di Banda del Servizio.

Art.5 – Tempi di realizzazione

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere attivati su tutte le sedi indicate nell'Allegato 1, entro 60 giorni (giorni) lavorativi a partire dalla data del documentato inizio dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, ACSEL spa potrà richiedere all'Appaltatore la realizzazione di nuovi collegamenti, il trasloco di collegamenti previsti, la variazione di profilo di banda e la dismissione di collegamenti senza che ciò costituisca motivo di ritardo per l'attivazione dei servizi.

Art.6 – Assistenza tecnica e manutenzione

A seguito della verifica della regolare esecuzione di cui al successivo Art.7, la gestione ordinaria delle configurazioni dei router, la gestione e manutenzione dell'hardware e del software, gli aggiornamenti dei sistemi operativi e le modifiche di configurazione richieste, sono da intendersi, per ogni collegamento, a carico dell'Appaltatore.

Tutti i cambiamenti e le modifiche successivamente richiesti (modifica alle configurazioni dei Router, gestione e manutenzione dell'hardware e del software, gli aggiornamenti dei sistemi operativi e le modifiche di configurazione, etc.), non dovranno comportare alcun aggravio di spesa per ACSEL spa.

Tramite un proprio centro di gestione, l'Appaltatore deve intervenire da remoto sugli apparati per:

- garantire la qualità del servizio richiesto;
- controllare il funzionamento della Rete;
- prevenire eventuali guasti o decadimenti delle prestazioni della Rete.

I guasti devono essere rilevati automaticamente dal centro di gestione, il quale attiva le procedure necessarie al ripristino del servizio.

Si considera che l'inizio delle attività di assistenza tecnica e manutenzione avvenga dalla data del collaudo positivo della rete e dei servizi effettuato ai sensi del successivo art.7.

ACSEL spa, o soggetto da esso delegato, è l'unico autorizzato a segnalare al centro di gestione eventuali guasti non rilevati automaticamente dall'Appaltatore.

Sono compresi nella manutenzione a carico dell'Appaltatore anche gli interventi presso le *sedi remote* e presso data center ACSEL spa per quanto di competenza.

Art.7 – Procedure di collaudo

Al termine dei lavori l'Appaltatore ne comunicherà la data di ultimazione ad ACSEL spa che, entro 7 (sette) giorni lavorativi, provvederà ad eseguire la operazioni di collaudo dell'intera rete e dei servizi.

Le operazioni di collaudo saranno eseguite da tecnici incaricati da ACSEL spa in contraddittorio con il personale tecnico incaricato dall'Appaltatore. Al termine di tali operazioni sarà redatto il verbale di collaudo.

I lavori potranno essere collaudati positivamente solamente se

la rete e i servizi oggetto dell'appalto saranno attivi e funzionanti in tutte le loro componenti e su tutte le sedi contenute nell'elenco di cui all'Allegato 1;

risulteranno soddisfatte, previa misurazione, le velocità di trasmissione relative ai profili di cui all'art.3 installati su ciascuna sede.

Inoltre, ai fini del positivo esito del collaudo, dovranno essere attivi e funzionanti tutti i servizi di gestione descritti all'art.4. Pertanto a partire dalla prima sede remota dovranno essere attivati tutti gli strumenti SW e/o HW per la Gestione e la reportistica indicati negli articoli precedenti.

Art.8 – Attivazioni, traslochi, variazioni di configurazione, dismissioni di collegamenti

Nel corso dell'esecuzione del presente appalto ACSEL spa si riserva la facoltà di richiedere, tramite comunicazione formale:

- 1) l'attivazione nuovi collegamenti;
- 2) la variazione di velocità (upgrade/downgrade);
- 3) il trasloco di un collegamento;
- 4) la dismissione di un collegamento.

Tali comunicazioni dovranno essere restituite ad ACSEL spa sottoscritte per accettazione dall'Appaltatore.

Di seguito è riportata la tabella relativa alle tempistiche previste per le nuove attivazioni, gli upgrade e downgrade, i traslochi e le variazioni di configurazione (espressi in giorni solari), decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore della relativa richiesta:

Servizi richiesti	Tempistiche richieste per la realizzazione
Tempo di attivazione nuovi collegamenti	Entro 45 gg
Tempo di realizzazione variazioni di Velocità fino a 2 Mbps	Entro 15 gg
Tempo di realizzazione Traslochi (Interni/Esterni su copertura geografica disponibile) senza interruzione di servizio	Entro 45 gg
Tempo di realizzazione per Variazioni configurazioni sui router (sedi remote e Data Center ACSEL spa)	Entro 3 gg
Tempo di cessazione dei collegamenti.	Entro 15 gg

Le variazioni di configurazione sono da considerarsi, dal punto di vista del corrispettivo economico, comprese nel canone annuo del servizio.

Nel caso di ritardo rispetto ai tempi indicati in offerta verranno applicate le penali indicate all'art. 10 del presente capitolato.

Art.9 – Stipula e durata del contratto

Il contratto di servizio per le attività di gestione e manutenzione della rete e dei servizi sarà stipulato al termine delle procedure di collaudo e quando tutti i servizi risulteranno attivi e funzionanti.

Il contratto di servizio avrà durata triennale, costituirà specificazione del contratto di appalto e dovrà essere conforme alle previsioni del presente Capitolato Tecnico, del disciplinare di gara e del contratto di appalto.

Art.10 – Corrispettivo e pagamenti

Qualora l'esito del collaudo risulti complessivamente positivo, l'Appaltatore potrà emettere le fatture secondo le seguenti modalità e nel rispetto dell'offerta presentata alla stazione appaltante in sede di gara.

Il corrispettivo è costituito da un contributo di attivazione dei servizi per ciascun impianto e da un canone annuale (su tre anni) di gestione e manutenzione, in conformità e nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara.

Al termine del collaudo l'Appaltatore potrà fatturare gli importi relativi ai contributi di attivazione degli impianti per tutte le sedi servite.

Per quanto riguarda le attività di gestione e manutenzione l'Appaltatore potrà fatturare gli importi relativi al canone annuale a partire dalla data di attivazione dei servizi per tutte le sedi servite a seconda del profilo di banda fornito di cui al precedente art.3.

Il pagamento del canone verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, con cadenza semestrale posticipata.

L'importo comprende pertanto qualunque onere necessario a garantire il pieno funzionamento della rete e della connettività in maniera continuativa 24 ore su 24, per l'intera durata del periodo contrattuale, per ciascuna delle sedi connesse alla rete, compreso il data center ACSEL spa, e per qualsiasi esigenza di traffico che può generarsi sulla rete stessa in relazione alla larghezza di banda minima garantita per il singolo collegamento.

In particolare, ACSEL spa si riserva la facoltà di variare con le modalità indicate al precedente art.8, la consistenza della rete oggetto del presente capitolato.

In tale ipotesi l'Appaltatore avrà diritto al pagamento, sulla base dei prezzi invariati dell'offerta e dei collegamenti effettivamente attivi, sino alla data di scadenza del contratto che sarà sottoscritto.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del servizio, venga richiesta, secondo quanto previsto all'art.8, la dismissione di collegamenti, all'Appaltatore verrà riconosciuto, per il trimestre nel quale è stata chiesta la dismissione, un rateo del canone corrispondente:

- nel caso in cui la dismissione venga richiesta entro l'ultimo giorno del primo trimestre, al periodo intercorrente tra l'inizio del semestre e l'ultimo giorno del trimestre in cui è stata chiesta la dismissione;
- nel caso in cui la dismissione venga richiesta entro l'ultimo giorno del secondo trimestre, al periodo intercorrente tra l'inizio del secondo trimestre e l'ultimo giorno del semestre.

Le fatture dovranno citare il relativo numero d'ordine e il CIG.

I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 gg. f.m.d.f..

Per quanto non previsto nel presente articolo si dovrà osservare l'art. 15 del disciplinare di gara.

Art.11 – Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità del servizio, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione ad ACSEL spa) od imputabili ad ACSEL spa, l'Appaltatore sarà tenuto a pagare le penali, secondo quanto di seguito indicato.

In riferimento a:

- art. 3 Qualità del Servizio (QoS) :

Nel caso in cui il mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio (QoS) riportati nella Tabella 3.1 comporti l'impossibilità da parte di qualsiasi sede remota di erogare i servizi/applicazioni sulla rete, tutte le sedi interessate verranno considerate guaste e ACSEL spa applicherà le penali previste per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'art. 4 indicate nella Tabella 11.1.

- art. 4 Disponibilità del servizio (SLA) :

Nel caso di mancato rispetto dei livelli di disponibilità del servizio definiti nell'art. 4, l'Appaltatore sarà tenuto a pagare le penali sulla base delle successive tabelle tabella 11.1:

Tabella 11.1

SLA		
Tipo di Sede	Numero di Guasti su <u>6 mesi</u> (soglia = 6)	Tempo di ripristino (soglia = 24 h)
Sede Periferica	Per ogni guasto oltre la soglia, penale pari al 10% del canone mensile del collegamento	Per ogni ora o frazione oltre la soglia, penale pari al 3% del canone mensile del collegamento
Data center ACSEL spa	Per ogni guasto oltre la soglia, penale pari al 30% del canone mensile del collegamento	Per ogni ora o frazione oltre la soglia, penale pari al 10% del canone mensile del collegamento

- art. 7.1 Traslochi, variazioni e tempi di attivazione del servizio:

Per ogni giorno di ritardo nella attivazione di un nuovo collegamento e/o nella cessazione di un collegamento esistente e/o nella variazione della velocità dello stesso e/o nella variazione di configurazione di un router rispetto ai termini indicati nella tabella di cui all'art. 7.1 del presente Capitolato, ACSEL spa applicherà una penale pari al 10 (dieci)% del canone mensile del collegamento per il quale il servizio è stato richiesto.

Per ogni giorno di ritardo nella effettuazione delle attività di trasloco rispetto ai termini indicati nella tabella di cui all'art. 7.1 del presente Capitolato, ACSEL spa applicherà una penale pari al 10 (dieci)% del prezzo unitario offerto per il trasloco.

Inoltre, per ogni giorno naturale di ritardo nell'adempimento di obblighi contrattuali diversi da quelli di cui sopra, verrà applicata una penale di € 200,00.

ACSEL spa potrà compensare – nel rispetto della normativa fiscale – gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, con il debito nei confronti dell'Appaltatore, o avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà il diritto di ACSEL spa ad ottenere la prestazione. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di ACSEL spa di richiedere il risarcimento del maggior danno.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo contrattuale, ACSEL spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari.

Art.12 - Cauzione definitiva

A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare di gara.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 75, comma 7, del d.l.vo 163/2006, l'importo della cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo complessivo presunto a base d'asta (art. 2 del disciplinare di gara) ridotto del ribasso unico percentuale offerto dal concorrente in sede di gara e maggiorato della percentuale stimata degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Art.13 - Assicurazione R.C.T.

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare di gara, l'Appaltatore si impegna a produrre idonea documentazione attestante l'avvenuta stipulazione di polizza assicurativa a massimale per sinistro paria a euro 800.000 (ottocentomila) a copertura dei rischi e della Responsabilità Civile Terzi, avente durata almeno fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Tale polizza dovrà espressamente considerare "Terzi" tutti coloro che per qualsiasi motivo dovessero subire danni in relazione alle prestazioni oggetto del contratto ed alla loro esecuzione, ivi compresi i dipendenti di ACSEL spa.

La copia della polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal Rappresentante della compagnia di assicurazione, dove sia specificato nome, cognome, qualifica, titolo e poteri in base ai quali colui che sottoscrive la polizza è autorizzato dalla società di assicurazioni a rilasciare quel tipo di documento ovvero ad attestare la conformità tra la copia prodotta e l'originale della polizza assicurativa; in ogni caso la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Art.14 - Direttore dell'esecuzione - Referenti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 5, D.P.R. 207/2010, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto saranno svolte dal soggetto all'uopo delegato dall'amministratore unico di ACSEL S.p.A.; il predetto delegato svolgerà ai sensi dell'art. 314 commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto di altri assistenti individuati formalmente ai sensi dell'art. 300, comma 3, D.P.R. 207/2010.

La stazione appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate. A tal fine, pertanto, saranno previste riunioni mensili finalizzate all'analisi di nuove soluzioni operative, alla risoluzione di eventuali problematiche nonché alla valutazione delle prestazioni svolte.

Ogni contestazione in merito all'accertamento di inadempienze ed inosservanze che dovessero essere riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi inerenti il presente appalto, saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Al fine di garantire una stretta connessione tra Appaltatore e ACSEL spa, entrambi provvederanno ad individuare referenti per la gestione dei rapporti. Per quanto riguarda ACSEL spa i referenti da essa eventualmente designati, se diversi dal Direttore dell'esecuzione, saranno da questo diretti e coordinati.

Art.15 - Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

15.1 Nei confronti di ACSEL spa

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidati con la migliore diligenza e attenzione, ed è responsabile verso ACSEL spa del buon andamento del servizio affidato, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività di ACSEL spa, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di ACSEL spa al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse di ACSEL spa medesimo.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione del servizio. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose di ACSEL spa o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite di ACSEL spa .

L'Appaltatore deve, inoltre, dichiarare che ACSEL spa è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a manlevare ACSEL spa da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti a titolo di risarcimento danni, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

L'Appaltatore avrà l'onere, prima della stipula del contratto, di ottenere tutte le autorizzazioni, previste da leggi e regolamenti locali, necessarie per realizzare le opere e i lavori per le installazioni e la gestione degli impianti su tutti i siti oggetto dell'appalto elencati nell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo ACSEL spa, fatta salva l'applicazione delle penali e/o l'eventuale risoluzione del Contratto, ha

diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

15.2 Nei confronti del personale dipendente

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei Contratti Collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i Contratti Collettivi di Lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati ACSEL spa provvederà a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione all'Appaltatore, nei confronti del quale opererà una ritenuta sul pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma è rimborsata solo a seguito di una dichiarazione dell'Ispettorato che l'Appaltatore sia in regola con i suoi obblighi.

L'Appaltatore si impegna altresì a produrre ad ACSEL spa, entro 5 giorni dall'eventuale richiesta, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, oltre alla fotocopia del libro paga.

ACSEL spa si riserva di richiedere in visione gli originali dei documenti dinanzi richiamati.

Art.16 - Subappalto

Fermo quanto previsto dall'art. 118 del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163, e dall'art. 7 del disciplinare di gara, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo della fornitura.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto.

Al fine di poter procedere al subappalto, l'Appaltatore deve attenersi alle previsioni dell'art. 118, comma 2, del D.L.gs. 163/2006 e presentare nel termine ivi indicato il contratto di subappalto (ossia almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione dei lavori subappaltati) e l'ulteriore documentazione e certificazioni

richieste dalla predetta disposizione normativa, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a manlevare ACSEL spa dalla responsabilità solidale dello stesso che derivasse ad ogni controversia che insorgesse tra Appaltatore e subappaltatore.

ACSEL spa si riserva il diritto, ai sensi delle leggi citate, di rilasciare le autorizzazioni al subappalto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta per ciascuna delle ditte aspiranti subappaltatrici.

L'Appaltatore ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti di ACSEL spa e di ogni altra eventuale obbligazione indicata da ACSEL spa stesso nell'atto di autorizzazione.

ACSEL spa resterà completamente estranea ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore, così come a quelli tra Appaltatore e suoi fornitori. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall'Appaltatore per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. Durante il rapporto contrattuale, qualora ACSEL spa ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il subappaltatore incompetente od inaffidabile lo comunicherà per iscritto all'Appaltatore, il quale deve prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni. L'inadempimento da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto ad ACSEL spa di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Art.17 - Diritti patrimoniali

La proprietà della Rete rimane all'Appaltatore, anche al termine dell'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art.18 - Tutela dei dati e riservatezza

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal d.l.vo. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Concordato il regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transizioni, l'Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui verrà a disporre per

dare esecuzione al contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale di ACSEL spa.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale l'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che l'Appaltatore stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.

Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, ACSEL spa risolverà con effetto immediato il contratto.

Art.19 - Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto

Nel caso che imperfezioni e/o difformità del servizio rispetto alle caratteristiche richieste risultino all'evidenza o emergano dalle verifiche di regolare esecuzione, ACSEL spa ha il diritto di respingere la prestazione e intimare, con lettera raccomandata, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, ed in ogni caso alla terza contestazione sul medesimo disservizio, ACSEL spa ha la facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Appaltatore e l'applicazione delle penali prescritte.

In ogni caso, ACSEL spa non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta, oltre al pagamento delle eventuali penali, il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti da ACSEL spa.

Art.20 - Recesso da parte di ACSEL spa

ACSEL spa potrà recedere dal contratto anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del codice civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento di comunicazione del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art.21 - Divieto di cessione del Contratto e divieto di cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, nonché di cedere a terzi, in qualsiasi forma i crediti derivanti dallo stesso e di conferire procure all'incasso.

In caso di violazione di detti divieti, fermo restando il diritto da parte di ACSEL spa al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art.22 - Disposizioni antimafia e verifiche societarie

L'affidamento dei servizi in oggetto è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. L'Appaltatore non dovrà essere stato destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà comunicare immediatamente ad ACSEL spa ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

Il Contratto, che verrà stipulato, si risolverà e sarà facoltà di ACSEL spa chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti di cui al primo comma o l'Appaltatore e non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al secondo comma.

Art.23 - Foro competente

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in modo esclusivo è quella del foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro. Per ogni ora o frazione oltre la soglia, penale pari al 3% del canone mensile del collegamento.

Art.24 - Spese

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si richiamano le norme del Codice Civile e le Leggi e Regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.